

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. N. 83 DEL 04 / 02 / 2026

Proposta n. 95 del 02/02/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO

OGGETTO: liquidazione ferie maturate e non fruita dell'ex dipendente matr. n. XXX563.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Annarita Ruii	ANNARITA RUII Firmato digitalmente da ANNARITA RUII Data: 2026.02.02 13:49:17 +01'00'
Funzione Organizzativa – Area Giuridica Capitale Umano	Dott.ssa Tania Dolores Derosas	TANIA DOLORES DEROSAS Firmato digitalmente da TANIA DOLORES DEROSAS Data: 2026.02.02 11:37:39 +01'00'
Il Direttore SC Affari Generali, Legali e Capitale Umano	Dott. Roberto Piras	Firma in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 *“Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025, n. 8 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

RICHIAMATA la DGR n. 23/2 del 27.04.2025 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Dott. Ottaviano Contu, quale Commissario Straordinario dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 1 del 05/05/2025 del Commissario Straordinario, incarico successivamente prorogato con Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 55/1 del 24.10.2025, e relativa presa atto con Delibera Asl Gallura C.S. n. 404 del 29/10/2025;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Commissario Straordinario dell'Asl n. 2 Gallura, la n. 106 e la n. 107 del 20/06/2025, con le quali sono stati nominati, in attuazione della DGR n. 23/2 del 27.04.2025, rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Pietro Masia, incarichi prorogati con la Deliberazione sopra richiamata n. 404 del 29/10/2025 del Commissario Straordinario dell'ASL n. 2 della Gallura;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 578 del 08/07/2024 con cui è stato conferito al Dott. Roberto Piras l'incarico quinquennale di Direttore della S.C. Affari Generali, Legali e Capitale Umano afferente al Dipartimento Area Amministrativa;

PRESO ATTO della nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale acquisita al protocollo aziendale al n. PG/42491 del 29/12/2025, di recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025 che dichiara l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 8 dell'11 marzo 2025, limitatamente all'artt. 6 c. 1 e 14, con richiesta alle Aziende Sanitarie di attivare il meccanismo di supplenza previsto dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992 in

base al quale le funzioni di Direttore generale e Rappresentante legale dell'Azienda sono esercitate dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell'ASL n. 2 della Gallura n. 1 del 7/01/2026 avente ad oggetto *"Presa d'atto della nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. 36765 del 27/12/2025 "Comunicazione pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 198/2025 – Presa d'atto della cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari delle Aziende del Servizio sanitario regionale e attivazione della supplenza delle funzioni di Direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992".- Individuazione del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992."*, nella quale, oltre all'individuazione del Direttore Generale F. F. si è, fra l'altro, dato atto della proroga delle funzioni di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss. ii. mm. *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il vigente CCNL Area Sanità;

PREMESSO che:

- l'ex dipendente, matr. n. XXX563, ha intrattenuto con la ASL Gallura rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino al 25/06/2024;
- lo stesso, a seguito di cessazione, ha richiesto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, con nota agli atti, prot. n. PG/2025/29844 del 16/09/2025;

ACCERTATO che l'impossibilità di fruire delle ferie residue, nel caso in esame, non è riconducibile alla volontà del dipendente;

PRESO ATTO che l'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 135/2012, dispone: *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.....sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età"*;

VISTE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2016, nella quale si evidenzia che il lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie qualora il mancato godimento delle medesime non sia a lui imputabile;
- la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a mente della quale, il dipendente cessato perde il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute solo *“qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”* (Cass. civ. sez. lav. ord. 32807/2023; Cass. civ. sez. lav. sent. 21780/2022);
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 218/22 del 18/01/2024, con la quale è stato recentemente statuito che le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio e la Carta dei diritti fondamentali UE, *“devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”*;

CONSIDERATO quindi, che la giurisprudenza di legittimità e comunitaria, nonché la prassi amministrativa e la magistratura contabile, convergono nel riconoscere che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute qualora il datore di lavoro non dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alla fruizione prima della cessazione;

PRECISATO che, quindi, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, sono liquidabili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dalle conseguenti disposizioni applicative;

RICHIAMATO l’art. 32, comma 11, del vigente CCNL Area Sanità, in ordine al pagamento sostitutivo delle ferie;

ACQUISITO il parere della funzione legale con nota PG/2025/13877 del 23/04/2025;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione dell’importo pari ad euro 2.263,29 (duemiladuecentosessantatrè/29) lorde, a titolo d’indennità sostitutiva di n. 10 (dieci) giornate di ferie, maturate e non godute dal richiedente, così come indicato dai servizi di competenza;

Per i motivi illustrati in premessa

PROPONE

DI LIQUIDARE all'ex dipendente ASL Gallura, matr. n. XXX563, l'importo pari ad euro 2.263,29 (duemiladuecentosessantatrè/29) lorde, a titolo d'indennità sostitutiva di n. 10 (dieci) giornate di ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con ASL Gallura fino al 25/06/2024;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 2.263,29 verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUT.	ANNO	CONTI	IMPORTO
ASL 2 - RU	1	2026	A802020419 – Sopravvenienze passive per altri costi del personale	€ 2.263,29

DI DEMANDARE ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Amministrazione del Personale ARES Sardegna e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO
Dott. Roberto Piras

PIRAS ROBERTO

Firmato digitalmente da PIRAS
ROBERTO
Data: 2026.02.02 13:16:56 +01'00'

per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N. 2 GALLURA	
DOTT. PIETRO MASIA		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE F. F.

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE F. F.
Dott. Michele Baffigo

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE	
Nessuno	

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE	
Nessuno	

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 04 / 02 / 2026 al 19 / 02 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato